



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 204/2024

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **70028** depositato in data 16.07.2025, proposto dal sig. **I. M. C.**, (C.F. OMISSIS), nata in OMISSIS, elettivamente domiciliata in Palermo nella Via Alessandro La Marmora n. 82 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Savarino che la rappresenta ed assiste giusta procura in atti - avv.fabriziosavarino@pec.it;

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande** n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. **Tiziana G. Norrito** (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) - Avv. **Francesco Gramuglia** (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. **Francesco Velardi** (c.f.VLRFNC72E20L112A) pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale

alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.

Richiamato il verbale di udienza pubblica del 29.01.2026, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo, la Sig.ra I.M.C. chiede a questa Corte di riconoscerle lo status di invalido civile in misura pari, se non superiore, al 74% per l'ottenimento del beneficio di cui all'art. 80, 3° comma Legge 23.12.2000 n. 388, maturato dal 30.9.2024, data di formulazione della richiesta amministrativa. In conseguenza, richiede condannarsi INPS al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

II. La ricorrente deduce di essere affetta da patologie altamente invalidanti, documentati in atti ed accertabili ulteriormente a mezzo della richiesta CTU, atte a determinare una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari, se non superiore, al 74%. Contesta, su tale presupposto ed in funzione dell'ottenimento del beneficio reclamato, la deliberazione della Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile dell'I.N.P.S. di Palermo del 13.1.2025, la quale ha riconosciuto alla parte istante lo status di invalido civile nella misura, insufficiente agli odierni fini, del 67%.

III. Il 15.01.2026 si è costituito in atti INPS, instando per la inammissibilità ed infondatezza del mezzo introduttivo. Premette parte convenuta che, con domanda n. 9120000614998 trasmessa on line in data 30.9.2024, la I. assume di aver formulato istanza di accertamento sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile e che, all'esito della seduta collegiale del 13.1.2025, la Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'I.N.P.S. di Palermo, in ragione delle patologie diagnosticate (*"diabete mellito - tiroidite hashimoto - asma bronchiale - psoriasi con artropatia - obesità spondilosi ed ernie discali - esiti di meningite infantile con instabilità posturale - grave ipoacusia neurosensoriale bilaterale"*) concludeva nel senso che l'interessato è persona invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%.

III.1. Evidenzia che il ricorso è inammissibile sia perché, ai sensi dell'art. 153 co. 1 lett. b c.g.c., esso non è estato preceduto da domanda amministrativa e da rituale diffida a provvedere, sia perché mancherebbe domanda amministrativa concernente lo specifico beneficio richiesto in via processuale, sia, ancora, per difetto di interesse ex art. 100 c.g.c. Oppone, nel merito, l'assenza di prova sui presupposti fattuali che dovrebbero giustificare l'accoglimento della domanda.

Considerato in

DIRITTO

1. Sulla controversia sussiste la giurisdizione di questa Corte per le ragioni già declinate da questa Sezione in fattispecie consimili

alla presente (questa Sezione, sent. n. 535/2023 e, più recentemente, sentt. n. 355/2025 e 350/2025; cfr., altresì, Cass., SS.UU., ord. n. 19614/2009, sent. n. 21490/2010, sent. n. 26935/2014, sent. n. 17689/2015, ord. n. 18573/2016). Ad esse, nel rispetto del principio di sinteticità, si opera partito rinvio ex art. 17 dell'all. 2 al d.lgs. 174/2016.

2. Il ricorso è tuttavia inammissibile per difetto di interesse alla sua coltivazione in assenza di domanda amministrativa specifica, anch'essa richiesta, a pena di inammissibilità, dall'art. 153 co. 1 c.g.c.

2.1. Deve sul punto rammentarsi che, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale (C. conti, App., II, sent. nn. 227/2024; Sez. I App. n. 253/2023; Sez. III App., n. 123/2020), anche di questa Sezione (sentt. nn. 535/2023; nn. 307, 376 e 793 del 2022; sent. n. 588/2021; sentt. n. 355/2025 e 350/2025), è esclusa, per il Giudice contabile adito, *“la possibilità di effettuare un accertamento ai fini di cui all'art. 80, co. 3 L. n. 388/2000 in assenza di previa domanda amministrativa”*. Analogamente, la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 30636/2022; ID., Sez. Lav, n. 9877/2019) ha evidenziato *“...in continuità con precedenti arresti (in particolare sulla scia del principio di Cass., sez. un., n. 27187 del 2006 e con richiamo di Cass. n.25395 del 2016; Cass. n. 9013 del 2016 e Cass. n. 9960 del 2005) ... [che] in assenza di un'espressa domanda amministrativa all'INPS per il riconoscimento dei relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, non fosse proponibile un'azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla*

maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza". In altri termini, "pur non essendo revocabile in dubbio che in capo all'istante, previa domanda amministrativa all'Inps, sussista l'interesse ad ottenere "il beneficio" dell'accredito contributivo, a prescindere dalla richiesta (contestuale) di un trattamento pensionistico risultando il relativo interesse sostenuto dalla previsione specifica dell'art. 80, più volte citato, quale diritto autonomo e distinto e non presupposto di fatto del diritto a pensione, la mera richiesta di accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74%, dedotta in fattispecie, non integrando la domanda amministrativa necessaria a costituire il presupposto per il beneficio de quo, resta insuscettibile di domanda giudiziaria in via diretta" (App., II Sez., sent. n. 227/2024). Sancendo l'art. 80 co. 3 L. n. 388/2000 che "a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento.... è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva...", è la stessa disciplina normativa ad imporre, in effetti, che "l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all'INPS ("...è riconosciuto, a loro richiesta..."), mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidità superiore al 74% costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione" (Sez. Lav, n. 9877/2019, punto 9 della motivazione).

2.2. Ciò posto, risulta in atti che la ricorrente abbia richiesto il solo accertamento del grado di invalidità civile senza alcun riferimento al beneficio al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ex art. 80 co. 3 L. 388/2020, anelato, per converso, in sede processuale per la prima volta. Per l'effetto, il mezzo introduttivo, alla stregua del granitico orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto ed attuale alla sua coltivazione, quale implicazione, altresì, dell'omessa proposizione di specifica domanda amministrativa tesa al conseguimento del beneficio per cui è processo ex art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c.

3. Stante la definizione in rito del giudizio, ai sensi dell'art. 31 co.3 c.g.c. ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitamente pronunciando:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **29 gennaio 2026**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 11 agosto 2026

Pubblicata il 24 agosto 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

